CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: MODIFICA AI REGOLAMENTI CHE ISTITUISCONO E DISCIPLINANO IL "CANONE UNICO", APPROVATI CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 E N. 47 DEL 30/12/2020

Il giorno quattro marzo dell'anno duemilaventuno (04/03/2021) alle ore diciannove a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di 1^ convocazione e in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto dell'Atto N. 1 Prot. 9495 del 17.04.2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Bordighera.
Assume la presidenza la sig.ra Laura Pastore, Vice-Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Sì
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	Sì
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Sì
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	Sì
5. RODA' MELINA - Assessore	Sì
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Sì
7. FAROTTO MARCO - Presidente	No
8. PASTORE LAURA - Consigliere	Sì
9. SORRIENTO WALTER - Consigliere	Sì
10. SAPINO STEFANO - Consigliere	No
11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Sì
12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere	Sì
13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere	Sì
14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere	Sì
15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
17. LORENZI MARA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

In continuazione di seduta, il Presidente del Consiglio comunale sottopone quindi il primo punto previsto all'odg, vale a dire le comunicazioni del Sindaco.
Invita pertanto il Sindaco a procedere.
Il Sindaco riferisce che è pervenuta all'amministrazione comunale in data 22 febbraio da parte di Anci, una richiesta, che poi è stata anche raggiunta dallo stesso Presidente della provincia, dove si richiama l'attenzione sull'anniversario del 4 novembre 2021, la giornata in cui ricorrerà il centenario della traslazione del milite ignoto nel sacello dell'altare della patria. In vista di questa di quest'anniversario il gruppo delle medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia, ha invitato tutti i Comuni a conferire la cittadinanza onoraria al milite ignoto, al fine di conoscere in ogni luogo d'Italia la paternità di quel caduto. L'amministrazione comunale di Bordighera intende accogliere questa questo invito, in occasione del prossimo consiglio comunale verrà portato idonea delibera volta proprio al conferimento della cittadinanza onoraria.

Il Presidente terminate le comunicazioni del Sindaco, sottopone all'esame del consiglio il punto n. 2 posto all'odg avente ad oggetto: "M*odifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il "canone unico", approvati con deliberazioni di consiglio comunale n. 46 e n. 47 del 30/12/2020.".*

Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene fornita mediante apposita registrazione audio digitale.

Per l'illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al Sindaco che riferisce: il punto riguarda una modifica a un regolamento recentemente approvato dal consiglio comunale nel mese di dicembre del 2020. Rappresenta un adeguamento alle modifiche normative, nel frattempo intervenute, anche nelle 178/2020 e riguardano una serie di articoli che fanno riferimento a delle precisazioni e delle puntualizzazioni che non erano contenute nel precedente regolamento, che era stato approvato proprio in previsione, comunque anche gli aggiornamenti che sarebbero intervenuti successivamente. Per questo e per tutte le precisazioni del caso lascia la parola alla dottoressa Merini responsabile del servizio finanziario.
La dottoressa Merini riferisce, come anticipato già in occasione dell'ultimo consiglio comunale, che si è reso necessario apportare alcune integrazioni ai regolamenti che disciplinano il nuovo canone unico, approvati con deliberazione n.46 e n. 47 del dicembre 2020. Queste modifiche, descritte l'allegato A), consistono principalmente nel recepimento di previsioni legislative intervenute recentemente o integrazioni a norme regolamentari già approvate e rese possibili solo successivamente alla definizione delle tariffe. A titolo esemplificativo le tipologie di occupazioni, di riduzioni ed esenzioni. Precisa solamente che, si tratta fondamentalmente di disposizioni già contenute nei regolamenti che disciplinavano i tributi confluiti neri nuovo canone unico e, quindi, riproposto in un'ottica di continuità.
Interviene la consigliere Lorenzi solo per verificare che il refuso di cui si era parlato in commissione sia stato corretto nell'allegato A) - quelle pubblicazioni. La dott.ssa Merini che sono state corrette, trattandosi di un refuso.

Terminata l'illustrazione il Presidente chiede ai Consiglieri comunali se vi sono richieste di chiarimenti e dà atto che nessuno chiede di intervenire, per cui, pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene eseguita per chiamata nominale, debitamente accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 15
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n° 44 del 25/02/2020, che si allega al presente atto, istruita su iniziativa del Sindaco, dalla dott.ssa Silvia Merini, relativa alla "M*odifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il "canone unico", approvati con deliberazioni di consiglio comunale n. 46 e n. 47 del 30/12/2020."*

DATO ATTO che dell'illustrazione del punto, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che la suddetta proposta, così come formulata è corredata:

- dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dalla dott.ssa Micaela Toni – Dirigente ad interim del Settore II economico-Finanziario;

SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 25 febbraio 2021;
VISTA la votazione intervenuta sulla proposta come sopra richiamata, eseguita per chiamata nominale, debitamente accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 15
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE, ad ogni effetto, la proposta di modifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il "canone unico", come specificato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 e n. 47 del 30/12/2020, riconoscendone la rispondenza ai presupposti di fatto e di diritto;

Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;
Per effetto della seguente votazione eseguita per chiamata nominale, debitamente accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n. 15
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

Ai sensi e *p*er gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 44 DEL 25/02/2021

OGGETTO: MODIFICA AI REGOLAMENTI CHE ISTITUISCONO E DISCIPLINANO IL "CANONE UNICO", APPROVATI CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 E N. 47 DEL 30/12/2020

Su iniziativa di: **Sindaco dott. Vittorio Ingenito**
Ufficio istruttore: **Tributi**
Operatore: **Dott. ssa Silvia Merini**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la Giunta Comunale ha ritenuto necessario proporre di apportare alcune integrazioni ed alcune modifiche di non rilevante entità ai nuovi regolamenti disciplinanti il "canone unico", approvati con deliberazione del C.C. n. 46 del 30/12/2020 e n. 47 del 30/12/2020, come da prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in un'ottica di continuità con le previsioni normative contenute nei regolamenti comunali disciplinanti gli originari tributi oggi abrogati ed in considerazione del fatto che i nuovi regolamenti sono stati inevitabilmente approvati in un contesto di provvisorietà in quanto riferiti ad un'entrata patrimoniale di nuova e confusa istituzione;

PRESO ATTO, quindi, che con deliberazione n. 6 del 13/01/2021 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di modifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il "canone unico", come specificato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 e n. 47 del 30/12/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione della proposta di modifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il "canone unico", come specificato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 e n. 47 del 30/12/2020, riconoscendone la rispondenza ai presupposti di fatto e di diritto;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione*

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021) è stato previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 alla data del 31 marzo 2021;

RILEVATA la necessità e l'urgenza in considerazione della scadenza del termine di legge di approvare le modifiche ai Regolamenti che disciplinano il "canone unico";

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Sentita in data 25.02.2021 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 17 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n.
- astenuti: n.
- contrari n.

D E L I B E R A

- di approvare, ad ogni effetto, la proposta di modifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il "canone unico", come specificato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 e n. 47 del 30/12/2020, riconoscendone la rispondenza ai presupposti di fatto e di diritto;

Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. ... Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli: n.
- astenuti: n.
- contrari n.

Ai sensi e *p*er gli effetti dell'articolo 134 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice-Presidente
sig.ra Laura Pastore

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

_____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

Bordighera, lì _____ _____

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T A'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04 MARZO 2021

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

☐ Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

_____

ALLEGATO A

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020:**

- all'**art. 25, comma 4,** è apportata la seguente modifica di legge: *"Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'art.1, comma 831, della legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.";*

- **all'art. 27, comma 1**, è inserita la seguente tabella:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ≤ 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E ≤ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E ≤ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ≤ 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E ≤ 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E ≤ 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ≤ 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ

DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

- **all'art. 27, comma 2**, è inserita la seguente tabella:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI - PASSI A RASO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
FIORIERA - ESPOSITORE
ATTIVITA' EDILIZIA
BANCHI AMBULANTI – PUBBLICI ESERCIZI – BANCHI PRODUTTORI AGRICOLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

- all'**art. 28** sono individuate le seguenti **riduzioni e maggiorazioni** da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale relativamente alle **occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie**:

a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza, è prevista una riduzione del 50%;

d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 30%;

e) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione dell'80%;
g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
h) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, di durata pari all'intero anno solare, è prevista una riduzione del 75%;
i) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, di durata inferiore all'intero anno solare, è prevista una riduzione del 50%;
j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
l) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (es. ponteggi), è prevista una riduzione del 50% per occupazioni di durata da 1 a 14 gg., del 60% da 15 a 29 gg., dell'80% da 30 gg. ed oltre;
m) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività non edilizia (es. traslochi), è prevista una riduzione del 20% per occupazioni di durata da 15 a 29 gg., del 60% da 30 gg. ed oltre;
n) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
o) Per le occupazioni temporanee che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
p) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
q) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 30%;
r) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è maggiorata del 50%;

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle **superfici**:

a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del

25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.;

c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

- all'**art. 29** sono individuate le seguenti **ulteriori esenzioni** da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  b) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 2 ore;
  d) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
  e) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree pubbliche a ciò destinate.

- all'**art. 41** è aggiunto il **comma 3**: "La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq. è maggiorata del 50%".

Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, **approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020:**

- all'**art. 3, comma 2**, è apportata la seguente modifica: *"Per le occupazioni di mercato giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera determinata con deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona, alla tipologia, alla superficie occupata, alla durata, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";*
- all'**art. 4, comma 5**, è apportata la seguente modifica: *"Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate*

dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, dalla durata dell'occupazione e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.".

Tale importo fisso è individuato nella misura di 10,00 euro.